Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 ottobre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 732.

Istituzione in Firenze di un istituto professionale femminile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Firenze una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole profesionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:
   biancherista per signora.
2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
   ricamatrice in bianco, seta e oro;
   rammendo e trine;
   decoratrice stoffe e tessitrice artigiana.
3. Scuola professionale per il turismo con sezione per:
   guida turistica.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; contabilità; 1ª lingua stra-

niera; 2ª lingua straniera; storia dell'arte; disegno; tecnologia; legislazione turistica; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione:

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretaria.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede e dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 15.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) coi i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 79. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Firenze

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di materie tecniche	Ruolo A. Gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	1
3. Istruttrici e assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	2
4. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicato	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi di insegnamento (per complessive 135 ore settimanali)		10
7. Istruttrici e assistenti		6
8. Applicati		1
9. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico, saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 733.

Istituzione in Roma di un istituto professionale femminile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1° ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1950 è istituita in Roma una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale « P. Reginaldo Giuliani » di Roma è soppressa.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali con sezioni per:

stenodattilografa;
stenotipista;
telescriventista;
computista;
operatrice macchine contabili;
corrispondente commerciale.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi di studio e di esami delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dalla preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; 1ª lingua straniera; 2ª lingua straniera; computisteria; scienze; merceologia; igiene; macchine; stenografia; dattilografia; calligrafia; telescrittura, stenotipia; macchine calcolatrici e contabili; pratica di archivio e protocollo; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esame sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa e da uno o più esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato a un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretaria.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede e dalle direttrici di scuole.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti ed il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra le insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna, nonchè tra le direttrici delle scuole professionali femminili, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto dall'annessa tabella orga-

nica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 20.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati.

3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;

4) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 83. — PALLA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Roma

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo A. Gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	6
3. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
4. Applicato	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
5. Incarichi di insegnamento (per complessive 310 ore settimanali)		21
6. Applicati		2
7. Persone di servizio (assunte con contratto annuo di lavoro)		4

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico, saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1953, n. 734.

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Melbourne (Australia) e istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Melbourne (Australia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Melbourne (Australia) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: gli Stati di Victoria, Tasmania, Australia meridionale e Australia occidentale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 98. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1953, n. 735.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Ciudad Bolivar (Venezuela) e istituzione di un Vice consolato di 1a categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Ciudad Bolivar (Venezuela), è soppressa.

Art. 2.

E' istituito un Vice consolato di 1a categoria in Ciudad Bolivar (Venezuela) alle dipendenze del Consolato d'Italia in Caracas.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1953
Atti del Governo, registro n. 79, *foglio n.* 99. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei M.T.M. 9911 e 9912.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 14 febbraio 1953:

M. T. M. 9911 M. T. M. 9912.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1953

EINAUDI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1953
Registro n. 11 *Difesa-Marina, foglio n.* 384

(4828)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1953.

Nomina del dott. Domenico Riccardo Peretti Griva a commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le dimissioni rassegnate dall'on. avv. Vittorio Badini Confalonieri dalla carica di commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'on. avv. Vittorio Badini Confalonieri dalla carica di commissario straordinario dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

Art. 2.

Il dott. Domenico Riccardo Peretti Griva è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

A tal fine sono a lui demandate le attribuzioni spettanti agli organi di amministrazione previsti dallo statuto dell'Ordine medesimo.

Il predetto commissario ha altresì l'incarico di studiare e proporre il nuovo ordinamento dell'Ente.

La gestione commissariale avrà la durata di un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Madonna di Campiglio, addì 20 settembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1953
Registro n. 82 *Presidenza, foglio n.* 300. — FERRARI

(4898)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1953.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio di tre francobolli commemorativi di Leonardo da Vinci nel V *centenario della sua nascita e di una cartolina postale* commemorativa della inaugurazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Vinciana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visti i decreti Presidenziali 23 febbraio 1952, n. 192 e 1° dicembre 1952, n. 4456, con i quali venne autorizzata la emissione di tre francobolli commemorativi di Leonardo da Vinci nel V centenario della sua nascita e di una cartolina postale commemorativa dell'inaugurazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Vinciana;

Decreta:

Art. 1.

a) Il francobollo da lire 25 della serie commemorativa di Leonardo da Vinci nel V centenario della nascita è stampato in rotocalco, nel colore bruno rosso, su carta bianca filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37, formato carta mm. 24 x 40 e con 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La filigrana, in chiaroscuro, è costituita dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio. La vignetta, che occupa la maggior parte del formato del francobollo, riproduce il disegno originale dell'autoritratto di Leonardo, su fondo a tinta leggerissima; in alto vi è, in carattere bastoncino pieno, la leggenda « 5° Centenario della Nascita di Leonardo da Vinci 1452-1952 »; in basso vi è la leggenda, in carattere bastoncino pieno « Poste 25 Lire » e, sotto, in carattere stampatello, « Repubblica Italiana ».

b) Il francobollo da lire 60 è stampato in calcografia, nel colore bleu oltremare, su carta bianca, patinata, non filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37, formato carta mm. 24 x 40 e con 14 dentelli di perforatura su due centimetri. La vignetta, racchiusa in una cornicetta lineare, riproduce il famoso dipinto del grande Maestro « La Vergine delle Rocce », racchiuso nella sua originale cornice rettangolare, centinata nella parte superiore; in alto, sopra la centina, su due righe, sono disposte, su fondo bianco, le leggende ed il valore in carattere stampatello pieno « Repubblica Italiana » « Poste 60 Lire »; ai due angoli formati dalla centina, vi sono due angeli con ali spiegate, e in basso, isolata, fuori della cornice, vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno « Leonardo da Vinci 1452-1952 ».

c) Il francobollo da lire 80 è stampato in calcografia, nel colore rosso mattone, su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37, formato carta mm. 24 x 40 e con 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La filigrana, in chiaro, è costituita dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio. La vignetta riproduce, nel maggior spazio del formato francobollo, il disegno originale dell'autoritratto del grande Maestro, su fondino a leggero tratteggio orizzontale, chiuso ai lati da una semplice cornice lineare; in alto, isolata, fuori della cornice lineare, su due righe, vi è la leggendina in carattere bastoncino pieno « 5° centenario della nascita di Leonardo da Vinci 1452-1952 »; in basso, entro la cornice, su due righe, vi sono le leggende ed il valore del francobollo « Poste 80 Lire », in carattere bastoncino pieno e « Repubblica Italiana », in carattere stampatello pieno.

d) La cartolina postale commemorativa dell'inaugurazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica Vinciana, è stampata in rotocalco su cartoncino di colore avorio, nel formato cartolina di mm. 105 x 150.

Nel prospetto la cartolina porta, in alto, la leggenda in carattere stampatello pieno « Cartolina postale »; nell'angolo a destra è stampata la vignetta del francobollo da L. 25 descritto al punto *a*) del presente articolo, identica in tutti i particolari tranne che nel valore, che è di L. 20; dal centro, in basso a destra, vi sono sei tratti di linee orizzontali, disposte a giusta distanza per la scrittura dell'indirizzo del destinatario; in alto, a sinistra, figura una vignetta, chiusa in una cornice rettangolare lineare del formato di mm. 32 x 57 con illustrazioni di modelli di invenzione vinciane. La cartolina è stampata in cinque distinti esemplari in ognuno dei quali è riprodotta una delle seguenti illustrazioni: Aliante con estremità alari manovrabili; Nave falcata « Escorpio »; Draga lagunare cava fango; Maglio automatico; Difesa angolare con fiancheggiamento. Fuori della cornice, in basso, su due righe, vi è, in ogni riproduzione, la leggenda, in carattere bastoncino pieno: « Mostra della Scienza e Tecnica di Leonardo Milano 1953 ».

L'indicazione « Cartolina postale », i tratti orizzontali e le vignette sono stampate in colore verde scuro; il francobollo è stampato in colore cupo.

Art. 2.

I francobolli e la cartolina di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1953 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
PANETTI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1953
Registro n. 27 *Ufficio riscontro Poste, foglio n.* 331

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1953.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla stazione radiotrasmittente ad onda media dell'Eremo di Pecetto Torinese.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2644, il decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca norme per il servizio delle radiodiffusioni circolari;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la Convenzione con la R.A.I. Radio Audizioni Italia approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, ed il piano tecnico relativo agli impianti di radiodiffusione circolare, di telediffusione e di televisione circolare allegato a detta Convenzione;

Vista la domanda in data 23 settembre 1953 con la quale la R.A.I. Radio Audizioni Italia chiede la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità per tutte le opere e per gli impianti concernenti il completamento del nuovo sistema irradiante della stazione radiotrasmittente ad onda media dell'Eremo di Pecetto Torinese;

Vista la relazione tecnica con il progetto particolareggiato esecutivo dei lavori occorrenti e la planimetria estratta dalla mappa catastale del comune di Pecetto Torinese, Sezione Eremo, foglio n. 1 e del comune di Torino, Sezione Eremo, foglio n. 138 che forma parte integrante del presente decreto;

Considerato il carattere di pubblica utilità delle opere di cui trattasi e la loro urgenza ed indifferibilità;

Riconosciuta la necessità di evitare che eventuali pretese da parte di terzi possano intralciare la sollecita esecuzione e la ultimazione dei lavori per la sistemazione degli impianti necessari al normale svolgimento del servizio di radiodiffusione di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le opere e gli impianti necessari al completamento del nuovo sistema irradiante della stazione radiotrasmittente ad onda media dell'Eramo di Pecetto Torinese sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per le opere e per i lavori di cui all'articolo precedente, che saranno compiuti entro il 31 dicembre 1956, la R.A.I. Radio Audizioni Italia è autorizzata, dal giorno della pubblicazione del presente decreto, a procedere alla espropriazione ed alle occupazioni dei terreni compresi nella zona tratteggiata con segno verde nella mappa allegata, alle imposizioni di servitù ed alle limitazioni dei diritti di proprietà che si rendessero comunque necessarie ed opportune nei confronti degli aventi diritto nelle zone interessanti la stazione radiotrasmittente dell'Eremo di Pecetto Torinese.

Art. 3.

Per le espropriazioni ed occupazioni dei terreni, che saranno iniziate entro il 24 settembre 1953 e compiute entro il 31 dicembre 1956, saranno applicate le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata nella legge 18 dicembre 1879, n. 5188, al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e per le imposizioni di servitù saranno applicati gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1953

Il Ministro: PANETTI

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1953.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative all'impianto radiotrasmittente di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2644, il decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca norme per il servizio delle radiodiffusioni circolari;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la Convenzione con la R.A.I. Radio Audizioni Italia approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, ed il piano tecnico relativo agli impianti di radiodiffusione circolare, di telediffusione e di televisione circolare allegato a detta Convenzione;

Vista la domanda in data 4 settembre 1953 con la quale la R.A.I. Radio Audizione Italia chiede la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere relative all'impianto radiotrasmittente di Reggio Calabria;

Vista la relazione tecnica con il progetto particolareggiato esecutivo dei lavori occorrenti e la planimetria estratta dalla mappa catastale del comune di Reggio Calabria, foglio n. 90, che forma parte integrante del presente decreto;

Considerato il carattere di pubblica utilità delle opere di cui trattasi e la loro urgenza ed indifferibilità;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le opere relative all'impianto radiotrasmittente per il servizio di radiodiffusione circolare a Reggio Calabria sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1953

Il Ministro: PANETTI

(4888)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale solfato alcalino-terrosa denominata « Pracastello »

Con decreto n. 595 del 12 settembre 1953, la Società per azioni Terme San Pellegrino, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua minerale solfato alcalino-terrosa denominata « Pracastello », che sgorga dalla sorgente omonima sita nel territorio della frazione Fuipiano del comune di San Pellegrino.

L'acqua verrà imbottigliata, con procedimenti ed attrezzature tecniche moderne, in bottiglie della capacità di un litro, mezzo litro, e sarà addizionata di gas acido carbonico.

Le etichette sono di formato rettangolare delle dimensioni di cm. 16 x 12,50 e di cm. 14,50 x 11, stampata su carta bianca.

Nella parte centrale superiore figura, in colore rosso, uno stemma e la scritta, in caratteri neri grandi « Fonte Pracastello ». La parte inferiore dell'etichetta è divisa verticalmente in tre riquadri: in quello di sinistra sono riportate le indicazioni delle analisi chimica e chimico-fisica del prof. G. Bragagnolo. Nel riquadro centrale sotto lo stemma la frase « Provincia di Bergamo », e successivamente « Acqua minerale alcalina » « Addizionata di gas acido carbonico ».

Sotto sono riportati i risultati dell'analisi batteriologica eseguita dal prof. Giovanardi, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Milano, e in carattere rosso, la frase « Esclusivista Gestione Fonti Minerali via Castelvetro 21 Milano.

Nel riquadro di destra è riportato il giudizio clinico del prof. Mariano Messini, direttore dell'Istituto di idrologia medica dell'Università di Roma.

Gli estremi del presente decreto sono trascritti sul primo rigo in alto.

Il tutto conforme all'originale allegato al decreto.

(4890)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1953, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Carlo Betocchi avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, di cui alla nota 27 giugno 1949, n. 4581, Direzione generale antichità e belle arti, Div. IV, riguardante la negata conferma in ruolo quale insegnante di materie letterarie nei Conservatori di musica di Stato.

(4835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1953 — Nomina di agenti di cambio della Borsa valori di Genova — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 3 settembre 1953, n. 201, a pagina 3142, seconda colonna:

21ª riga, in luogo di « 15 giugno 1952, n. 134 », leggasi « 15 giugno 1953, n. 134 »;

47ª riga, in luogo di « Ascenzo Giacomo », leggasi « Ascenso Giacomo »;

58ª riga, in luogo di « Folchieri Arrigo », leggasi « Folcheri Arrigo »;

a pagina 3143, prima colonna:

11ª riga, in luogo di « Registro n. 1 Tesoro », leggasi « Registro n. 15 Tesoro ».

(4837)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO

PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 ottobre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	633,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 11 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Moretti Pietro fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 29 novembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Lentini Gaetano fu Antonino e Montalbano Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2021 — Data: 22 gennaio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Tallon Angelo di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 639 — Data: 6 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: De Feo Francesco fu Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 1º febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Ferrante Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 settembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4727)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	372780	150,50	Maurin *Giovanni*, Edoardo, Elena e Lucia fu Enrico, minori sotto la patria potestà della madre Guerard Maria Teresa fu Germano vedova Maurin, con usufrutto a quest'ultima.	Maurin *Giovanna*, Edoardo, Elena e Lucia fu Enrico, ecc., come contro.
Id.	372776	150,50	Maurin *Giovanni* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Guerard Maria Teresa fu Germano vedova Maurin.	Maurin *Giovanna* fu Enrico, ecc., come contro.
B. T. N. 4 % (1951) Serie A - 4	93	cap. nom. 500 —	Monaci Angela, Maria, Amilcare fu Gaspare, minori sotto la patria potestà della madre Passoni *Severa* fu Angelo vedova Monaci, dom. a Levate (Bergamo), con usufrutto a Passoni *Severa* fu Angelo vedova Monaci.	Monaci Angela, Maria, Amilcare fu Gaspare, minori sotto la patria potestà della madre Passoni *Clementa Severa* fu Angelo vedova Monaci, dom. a Levate (Bergamo), con usufrutto a quest'ultima.
Id. Serie A - 10	119	16.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	120	13.000 —	Monaci Angela fu Gaspare, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Monaci Angela fu Gaspare, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	121	13.000 —	Monaci Maria fu Gaspare, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Monaci Maria fu Gaspare, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
Id.	122	13.000 —	Monaci Amilcare fu Gaspare, minore sotto la patria potestà della madre Passoni *Severa* fu Angelo vedova Monaci, dom. a Levate (Bergamo), con usufrutto a quest'ultima.	Monaci Amilcare fu Gaspare, minore sotto la patria potestà della madre Passoni *Clementa Severa* fu Angelo, vedova Monaci dom. a Levate (Bergamo), con usufrutto a quest'ultima.
P. R. 3,50 % (1934)	262693	rendita 560 —	Cornara *Margherita* fu Guido, moglie di Molinari *Battista*, dom. a Incisa Scapaccino (Alessandria).	Cornara *Maddalena Margherita* fu Guido, moglie di Molinari *Luigi Giovanni Battista*, dom. a Incisa Scapaccino (Alessandria).
Id.	262694	567 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie F	499	cap. nom. 4.000 —	*Stella Maria* di Gaetano moglie di Giacchi Giuseppe, dom. a Comiso (Ragusa), con usufrutto a Tavarnesi Adelaide fu Giovanni ved. Barone, dom. a Firenze.	*Barone Stella Maria* di Gaetano moglie di Giacchi Giuseppe, dom. a Comiso (Ragusa), con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	508139	3.500 —	*Badasso* Alfonso fu *Cesare*, minore sotto la tutela di Badassa Marsilia fu Severino, dom. a Napoli.	*Badassa* Alfonso fu *Cesara*, minore, ecc., come contro.
Id.	508838	875 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 settembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(4728)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dieci tenenti veterinari in servizio permanente effettivo, indetto con decreto Ministeriale 7 gennaio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1953, registro n. 7, foglio n. 251, con il quale viene bandito un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 10 tenenti veterinari in servizio permanente effettivo;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di dieci tenenti veterinari in servizio permanente effettivo è costituita come segue:

magg. gen. capo del Serv. vet. s.p.e. Brienza Antonio, presidente;

colonnello veterinario s.p.e. Turina Riccardo, membro;

ten. col. veterinario s.p.e. De Santis Marino, membro;

maggiore veterinario s.p.e. Degli Esposti Carmelo, membro supplente;

maggiore veterinario s.p.e. Costamagna Giuseppe, segretario.

Art. 2.

Al presidente, ai membri e al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1953

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1953
Registro n. 37, *foglio n.* 13

(4845)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Alessandria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 18 aprile 1953, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Alessandria;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II), vacante nel comune di Alessandria, nell'ordine appresso indicato:

1. Pujatti dott. Antonio	punti	94,27	su 132
2. Bortolato dott. Secondo	»	91,69	»
3. Barborini dott. Erminio	»	90,82	»
4. Di Capua dott. Matteo	»	88,50	»
5. Fiorella rag. Giovanni	»	87,46	»
6. Boaretto dott. Francesco	»	86,18	»
7. Livi dott. Filiberto	punti	84,59	su 132
8. Cerioni dott. Marino	»	83 —	»
9. Russo dott. Giovanni	»	82,94	»
10. L'Abbadessa dott. Giuseppe	»	81,97	»
11. Napolitano dott. Mario	»	81,70	»
12. Massucco dott. Dante	»	80,68	»
13. Davì dott. Guido	»	80,16	»
14. Innocenzi dott. Giulio	»	79,55	»
15. Palmieri dott. Francesco	»	79,47	»
16. Del Bene dott. Giovanni	»	79,09	»
17. Zito dott. Ludovico	»	79,06	»
18. Novaga Arvedo	»	77,16	»
19. Roccella dott. Davide	»	73,62	»
20. Troccoli Bernardino	»	72,50	»
21. Cirafici dott. Giuseppe	»	71,95	»
22. Mazzoni dott. Francesco	»	71,58	»
23. Calabro Vincenzo	»	71,50	»
24. Alacevich Ugo	»	68 —	»
25. Fabbri dott. Giulio	»	67,73	»
26. Giovine dott. Giuseppe	»	59,18	»
27. Vasta dott. Rosario	»	58 —	»
28. Cavallero dott. Camillo	»	52,69	»
29. De Giovanni Adolfo	»	48 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1953

Il Ministro: FANFANI

(4894)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 6 maggio 1953, e diario delle prove scritte.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 6 maggio 1953, n. 4554, registrato alla Corte dei conti addì 21 maggio 1953, registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 149, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a venti posti di disegnatore in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali numero P.A.G. 41.1.24.245/185105 del 7 settembre 1953;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso a venti posti di disegnatore in prova, citato nelle premesse, a norma del punto 10 del relativo bando la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

Naldini dott. ing. Aldo, ispettore capo superiore.

Membri:

Feraudi prof. Benedetto, insegnante di meccanica presso l'Istituto tecnico industriale di Roma;

Ciocia dott. ing. Domenico, ispettore capo superiore;

Indelicato dott. ing. Calogero, ispettore capo superiore;

Martinelli dott. ing. Mario, ispettore capo.

Segretario:

Ricci cav. Mario, segretario capo servizio P.A.G.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso di cui trattasi avranno luogo a Roma nei locali della stazione di Roma Termini, lato via Giolitti, alle ore 7,30 dei giorni 19, 20 e 21 ottobre 1953.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 16 settembre 1953

p. *Il Ministro*: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1953
Registro bilancio Trasporti n. 43, *foglio n.* 61. — MONACELLI

(4903)

Variante alla graduatoria generale di merito del concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1947.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1949, n. 4811, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova, riservato a favore dei reduci, indetto con decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, n. 2555;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, che esclude l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi a favore dei candidati dei concorsi per pubblici impieghi riservati ai reduci, quando il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la decisione 3 marzo 1953, n. 155, del Consiglio di Stato (sezione VI), che accoglie il ricorso giurisdizionale prodotto dal dott. Ettore Barbatelli, invalido di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1953, col quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Mauro Matteoli;

Considerato che il dott. Antonio Aschettino è venuto a risultare privo dei requisiti per la partecipazione al suddetto concorso;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G.41.2.209533 in data 22 luglio 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono annullate nei confronti del dott. Antonio Aschettino le graduatorie di merito e dei vincitori di cui al citato decreto Ministeriale 4811/1949.

Il dott. Ettore Barbatelli è dichiarato vincitore, quale secondo invalido di guerra.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 4811/1949 è, pertanto, modificato come segue:

« E' approvata la seguente graduatoria del pubblico concorso a dodici posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, ecc., riservato ai reduci di guerra:

1. Venturi dott. Massimiliano
2. Vicentini dott. Carlo
3. Pedio dott. Pietro
4. Pinto dott. Fulvio
5. Collini dott. Davide
6. Frustaci dott. Andrea
7. Cubellis dott. Guglielmo
8. Ricevuto dott. Ennio
9. Vecchiotti dott. Alberto
10. Barletta dott. Ennio
11. Alferazzi dott. Aurelio
12. Merli dott. Analdo
13. Matteoli dott. Mauro
14. Cingolani dott. Aurelio
15. Barbatelli dott. Ettore
16. Aiello dott. Orlando »

L'art. 2 del decreto Ministeriale 4811/1949 è modificato come segue:

« Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Venturi dott. Massimiliano
2. Vicentini dott. Carlo
3. Pedio dott. Pietro
4. Pinto dott. Fulvio
5. Collini dott. Davide
6. Frustaci dott. Andrea
7. Cubellis dott. Guglielmo
8. Ricevuto dott. Ennio
9. Vecchiotti dott. Alberto
10. Barletta dott. Ennio
11. Alferazzi dott. Aurelio
12. Barbatelli dott. Ettore »

L'art. 3 del decreto Ministeriale 4811/1949 è modificato come segue:

« Sono idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

13. Merli dott. Analdo
14. Matteoli dott. Mauro
15. Cingolani dott. Aurelio
16. Aiello dott. Orlando »

Roma, addì 1° agosto 1953

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1953
Registro bilancio Trasporti n. 43, *foglio n.* 55. — LA MICELA

(4902)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso per esami a sessantaquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 371, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantaquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo tecnico dell'agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1952, registro n. 9, foglio n. 390, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1952, registro n. 17, foglio n. 387, relativo alla sostituzione di un membro di detta Commissione giudicatrice;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1952, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per esami a sessantaquattro posti di esperto di 4ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo tecnico dell'agricoltura, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1.	Pitoni Silvio	punti 16,96
2.	Cigliano Teodoro	» 16,70
3.	Freddi Bruno, orfano di guerra	» 16,60
4.	Polverini Francesco	[illegible]
5.	[illegible] Salvatore	» 16,46
6.	Grossi Pellegrino	» 16,43
7.	Thione Bosio Mattia	» 16,36
8.	Dell'Aquila Antonio	» 16,23
9.	Arretini Cesare	» 16,13
10.	Santocchia Antonio	» 16 —
11.	Gioni Armando	» 15,93
12.	Sansone Raffaele	» 15,76
13.	Cima Giuseppe, combattente	» 15,73
14.	Fantini Federico	» 15,70
15.	Biagi Giovanni	» 15,66
16.	Danieli Sergio, combattente	» 15,56
17.	Merli Enrico, reduce	» 15,53
18.	Fattori Rosvildo	» 15,53
19.	Pesaresi Leandro, avventizio	» 15,50
20.	Mineo Giovanni	» 15,50
21.	De Titta Filippo, combattente	» 15,46
22.	Mori Paolo	» 15,46
23.	Rinaldi Benedetto	» 15,43
24.	Bartolini Pellegrino, reduce dalla prigionia	» 15,40
25.	Saglia Gregorio	» 15,36
26.	Gosen Olimpio	» 15,33
27.	Magnani Antonio, figlio di invalido di guerra	» 15,30
28.	Marcarino Anacleto	» 15,30
29.	Bolognese Sabato	» 15,26
30.	Pennacchietti Natale, combattente	» 15,23
31.	Formicola Guido	» 15,20
32.	Papini Felice, combattente	» 15,13
33.	Zucchini Dario	» 15,13
34.	Manzo Pellegrino, combattente	» 15,10
35.	Bordon Cesarino	» 15,06
36.	Buccetti Tullio	» 15 —
37.	Bevitori Pasquale, classe 1929	» 14,86
38.	De Rosa Francesco, classe 1931	» 14,86
39.	Angeli Ortenzi Manlio, mutilato di guerra	» 14,80
40.	Frilli Athos	» 14,80
41.	Livi Mario	» 14,70
42.	Venturi Floriano, combattente	» 14,66
43.	Bacchielli Luciano	» 14,66
44.	Marchetti Guido	» 14,60

45. Pietrantonio Arturo . punti 14,53
46. Soldatini Ferdinando » 14,50
47. Buggiani Danilo, orfano di guerra » 14,43
48. Piancastelli Francesco, coniugato » 14,43
49. Renzi Franco » 14,43
50. Diana Antonio, classe 1921 » 14,40
51. Campodoni Adriano, classe 1927 » 14,40
52. Cavallero Giuseppe, classe 1930 » 14,40
53. Castagnoli Tonino, avventizio » 14,36
54. Salce Publio, ufficiale di complemento » 14,36
55. Zanelli Giuseppe » 14,36
56. Lancioni Giuseppe, ufficiale di complemento » 14,33
57. Giarletta Francesco » 14,33
58. Salaris Pietro » 14,30
59. Gennari Enrico, combattente, orfano di guerra » 14,26
60. Barbieri Pietro, combattente, coniugato » 14,26
61. Gamberucci Venturino, combattente » 14,26
62. Ciliberti Michele, coniugato » 14,23
63. Lollini Igo » 14,23
64. Milazzo Rosario, combattente » 14,20
65. Marengo Francesco » 14,20
66. Paoletti Igino, combattente, coniugato » 14,16
67. Anastasio Vincenzo, combattente » 14,16
68. Sepe Agostino » 14,16
69. Paolini Pier Luigi » 14,13
70. Passamonti Ugo, combattente » 14,10
71. Chieco Leonardo » 14,10
72. Alfieri Vittorio, combattente » 14 —
73. Castiglioni Giovanni, avventizio » 13,93
74. Battiato Placido, classe 1927 » 13,93
75. Todini Giuseppe, classe 1931 » 13,93
76. Follesa Benito, combattente » 13,90
77. Sacco Raffaele » 13,90
78. Valentini Francesco » 13,86
79. Morsiani Pietro » 13,70
80. Favari Giuseppe » 13,60
81. Figueroa Ezio, combattente » 13,56
82. Resta Salvatore » 13,50
83. Borgognoni Italo, avventizio » 13,43
84. Postiglione Ottorino » 13,43
85. Dallari Carlino, coniugato » 13,40
86. Masserdotti Franco » 13,40
87. Cappello Luigi » 13,36
88. Stalteri Girolamo, figlio di invalido di guerra » 13,33
89. Franconeri Fiore » 13,33
90. Bacci Giuseppe, classe 1925 » 13,30
91. Mazza-Lionello, classe 1931 » 13,30
92. Belletti Luciano » 13,26
93. Prete Francesco, figlio di invalido di guerra » 13,23
94. De Carli Cinzio, profugo dai territori confine » 13,23
95. Mastronardo Pietro » 13,20
96. Buralli Luciano, ufficiale di complemento » 13,16
97. Martino Carmelo » 13,16
98. Ceccarelli Mario, combattente » 13,13
99. Serio Nicolino » 13,13
100. Degani Livio, combattente, coniugato » 13,10
101. Mochen Saverio, reduce dalla prigionia » 13,10
102. Tocci Vincenzo » 13,10
103. Mordini Giuseppe, avventizio » 13,06
104. Cavaliere Corrado » 13,06
105. Simoni Renato, combattente » 13,03
106. Bramati Giancarlo, coniugato » 13,03
107. Cecconi Franco » 13,03
108. Maccagnani Italo, combattente, coniugato » 13 —
109. Mangiarotti Renzo, partigiano, combattente » 13 —
110. Tavanti Sante, ufficiale di complemento » 13 —
111. Angelone Fulvio » 13 —

Art. 2.

Tenuto conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore di particolari categorie di candidati, le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono le seguenti:

Graduatoria dei vincitori

1. Pitoni Silvio punti 16,96
2. Cigliano Teodoro » 16,70
3. Freddi Bruno, orfano di guerra » 16,60
4. Polverini Francesco punti 16,50
5. Pulvirenti Salvatore » 16,46
6. Grossi Pellegrino » 16,43
7. Thione Bosio Mattia » 16,36
8. Dell'Aquila Antonio » 16,23
9. Arretini Cesare » 16,13
10. Santocchia Antonio » 16 —
11. Gioni Armando » 15,93
12. Sansone Raffaele » 15,76
13. Cima Giuseppe, combattente » 15,73
14. Fantini Federico » 15,70
15. Biagi Giovanni » 15,66
16. Danieli Sergio, combattente » 15,56
17. Merli Enrico, reduce » 15,53
18. Fattori Rosvildo » 15,53
19. Pesaresi Leandro, avventizio » 15,50
20. Mineo Giovanni » 15,50
21. De Titta Filippo, combattente » 15,46
22. Mori Paolo » 15,46
23. Rinaldi Benedetto » 15,43
24. Bartolini Pellegrino, reduce dalla prigionia » 15,40
25. Saglia Gregorio » 15,36
26. Gosen Olimpio » 15,33
27. Magnani Antonio, figlio di invalido di guerra » 15,30
28. Marcarino Anacleto » 15,30
29. Bolognese Sabato » 15,26
30. Pennacchietti Natale, combattente » 15,23
31. Formicola Guido » 15,20
32. Papini Felice, combattente » 15,13
33. Zucchini Dario » 15,13
34. Manzo Pellegrino, combattente » 15,10
35. Bordon Cesarino » 15,06
36. Buccetti Tullio » 15 —
37. Bevitori Pasquale, classe 1929 » 14,86
38. De Rosa Francesco, classe 1931 » 14,86
39. Angeli Ortenzi Manlio, mutilato di guerra » 14,80
40. Frilli Athos » 14,80
41. Livi Mario » 14,70
42. Venturi Floriano, combattente » 14,66
43. Bacchielli Luciano » 14,66
44. Marchetti Guido » 14,60
45. Pietrantonio Arturo » 14,53
46. Soldatini Ferdinando » 14,50
47. Buggiani Danilo, orfano di guerra » 14,43
48. Gennari Enrico, combattente, orfano di guerra » 14,26
49. Barbieri Pietro, combattente, coniugato » 14,26
50. Gamberucci Venturino, combattente » 14,26
51. Milazzo Rosario, combattente » 14,20
52. Paoletti Igino, combattente, coniugato » 14,16
53. Anastasio Vincenzo, combattente » 14,16
54. Passamonti Ugo, combattente » 14,10
55. Alfieri Vittorio, combattente » 14 —
56. Follesa Benito, combattente » 13,90
57. Figueroa Ezio, combattente » 13,56
58. De Carli Cinzio, profugo dai territori confine » 13,23
59. Ceccarelli Mario, combattente » 13,13
60. Degani Livio, combattente, coniugato » 13,10
61. Mochen Saverio, reduce dalla prigionia » 13,10
62. Simoni Renato, combattente » 13,03
63. Maccagnani Italo, combattente, coniugato » 13 —
64. Mangiarotti Renzo, partigiano, combattente » 13 —

Graduatoria degli idonei

1. Piancastelli Francesco, coniugato punti 14,43
2. Renzi Franco » 14,43
3. Diana Antonio, classe 1921 » 14,40
4. Campodoni Adriano, classe 1927 » 14,40
5. Cavallero Giuseppe, classe 1930 » 14,40
6. Castagnoli Tonino, avventizio » 14,36
7. Salce Publio, ufficiale di complemento » 14,36
8. Zanelli Giuseppe » 14,36
9. Lancioni Giuseppe, ufficiale di complemento » 14,33
10. Giarletta Francesco » 14,33
11. Salaris Pietro » 14,30
12. Ciliberti Michele, coniugato » 14,23
13. Lollini Igo » 14,23
14. Marengo Francesco » 14,20
15. Sepe Agostino » 14,16
16. Paolini Pier Luigi » 14,13

17. Chieco Leonardo . . . punti 14,10
18. Castiglioni Giovanni, avventizio . . . » 13,93
19. Battiato Placido, classe 1927 . . . » 13,93
20. Todini Giuseppe, classe 1931 . . . » 13,93
21. Sacco Raffaele . . . . » 13,90
22. Valentini Francesco . . . . » 13,86
23. Morsiani Pietro . . . . » 13,70
24. Favari Giuseppe . . . » 13,60
25. Resta Salvatore . . » 13,50
26. Borgognoni Italo, avventizio . » 13,43
27. Postiglione Ottorino . . . . » 13,43
28. Dallari Carlino, coniugato . . » 13,40
29. Masserdotti Franco » 13,40
30. Cappello Luigi . . . » 13,36
31. Stalteri Girolamo, figlio di invalido di guerra . » 13,33
32. Franconeri Fiore » 13,33
33. Bacci Giuseppe, classe 1925 . » 13,30
34. Mazza Lionello, classe 1931 » 13,30
35. Belletti Luciano » 13,26
36. Prete Francesco, figlio di invalido di guerra » 13,23
37. Mastronardo Pietro » 13,20
38. Buralli Luciano, ufficiale di complemento » 13,16
39. Martino Carmelo » 13,16
40. Serio Nicolino . . » 13,13
41. Tocci Vincenzo . . » 13,10
42. Mordini Giuseppe, avventizio . . » 13,06
43. Cavaliere Corrado . » 13,06
44. Bramati Giancarlo, coniugato . . » 13,03
45. Cecconi Franco . . » 13,03
46. Tavanti Sante » 13 —
47. Angelone Fulvio » 13 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1953
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 33. — PALADINO

(4882)

PREFETTURA DI PIACENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 28373 in data 19 settembre 1953 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 29 settembre 1953, col quale veniva dichiarato il vincitore della condotta di Ottone capoluogo;

Ritenuto che in detto decreto, per errore di scritturazione è stato dichiarato vincitore della condotta di cui trattasi il dott. Sampalmieri Angelino invece del dott. Parpagnoli Riccardo;

Visto l'art. 26 del regolamento 28 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il decreto prefettizio 19 settembre 1953, n. 28373, è revocato.

Il dott. Parpagnoli Riccardo di Nazzareno, residente a Firenze, via Cavour n. 3, è dichiarato vincitore della condotta medica di Ottone capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Piacenza, addì 2 ottobre 1953

Il prefetto: OTTAVIANO

(4885)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 2 maggio 1953, n. 6852, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1950 ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 31195 in data 3 ottobre 1951 e n. 32472 in data 15 ottobre 1951;

Vista la graduatoria generale approvata con decreto n. 6851 in data 24 febbraio 1953;

Vista la deliberazione del comune di Ostra Vetere n. 166, in data 15 settembre 1953, con la quale si dichiara decaduto dalla nomina il dott. Ferroni Federico per mancata assunzione di servizio nel termine di quindici giorni dalla notifica della relativa comunicazione;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria generale, alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta medica il dott. Mazzanti Werter;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mazzanti Werter è assegnato quale titolare alla condotta medica di Ostra Vetere.

Il sindaco di Ostra Vetere è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 26 settembre 1953

p. *Il prefetto*: SCARAMUCCI

(4876)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 2 marzo 1953, con cui rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1952 e vennero assegnate alle vincitrici le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia dell'ostetrica Cattabriga Soridea per la sede di Ravalle (Ferrara), attribuire tale condotta, secondo l'ordine preferenziale delle richieste delle singole concorrenti, ad altra candidata che segue in graduatoria;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

All'ostetrica Fiorini Fernanda è assegnata la condotta ostetrica di Ravalle (Ferrara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 5 ottobre 1953

p. *Il prefetto*: SANDRELLI

(4895)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.